

# Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati su un fondo rivolta al nudo proprietario e all'usufruttuario del terreno agricolo

T.A.R. Veneto, Sez. II 7 ottobre 2025, n. 1739 - Amovilli, pres. ed est. - (*Omissis*) (avv. Dal Poz) c. Comune (*Omissis*) (avv. Mazzerò).

**Sanità pubblica - Rifiuti abbandonati su un fondo - Nudo proprietario e usufruttuario del terreno agricolo - Ordinanza di rimozione e smaltimento.**

(*Omissis*)

## FATTO

1.-Con ricorso notificato in data 03.05.2022, i signori -OMISSIS- hanno impugnato, avanti l'intestato Tribunale Amministrativo l'ordinanza -OMISSIS- del 28.01.2022, emessa ai sensi dell'art.192 d.lgs. 152/2006, con cui il Sindaco del Comune -OMISSIS- ha ingiunto loro di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul fondo sito in -OMISSIS- ed allo smaltimento a propria cura e spese.

I deducanti hanno dedotto di essere rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario del suindicato terreno agricolo, avente dimensioni di 9.000 metri c.a. e di soli 300 mt. quadrati quanto all'area da bonificare.

Nel luglio del 2021 la società -OMISSIS- ha comunicato ai ricorrenti ed al Comune -OMISSIS- di avere rinvenuto un cumulo di rifiuti di varia natura sulla fascia di terreno suddetto.

In data 17.07.2021 il signor -OMISSIS- ha presentato denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri -OMISSIS- per ingresso abusivo nel fondo e abbandono di rifiuti e chiesto di procedere all'individuazione e punizione dei responsabili.

L'ordinanza citata, emessa in seguito alla prescritta comunicazione di avvio del procedimento del 17.09.2021, ha previsto in caso di inottemperanza l'esecuzione d'ufficio e la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 255, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, sì che i ricorrenti hanno dato pressoché integrale esecuzione a quanto ordinato, come accertato nel verbale di sopralluogo del 23.5.2022.

A sostegno del ricorso hanno dedotto unico motivo così riassumibile:

Violazione dell'art. 192, comma terzo, D.LGS 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza di motivazione: premesso che l'esecuzione non è stata spontanea ma esclusivamente determinata dall'evitare gli effetti pregiudizievoli, l'Amministrazione non avrebbe dimostrato la colpa dei ricorrenti in violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 il quale per giurisprudenza consolidata sia del Consiglio di Stato che della Corte di Giustizia U.E. non introduce una forma di responsabilità di posizione o oggettiva.

Parte ricorrente ha altresì proposto azione risarcitoria per i danni subiti derivanti dall'ordinanza gravata.

Si è costituito in giudizio il Comune -OMISSIS- eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza non avendo i ricorrenti dato esecuzione all'ordinanza sindacale "con riserva di ripetizione" e rilevando comunque anche l'infondatezza nel merito, potendo la colpa del proprietario concretarsi nella omissione dei doverosi controlli sull'area esigibili.

Alla camera di consiglio del 9.06.2022 con ordinanza n. 605/2022 la domanda incidentale cautelare è stata respinta rilevandosi tra l'altro come "la motivazione dell'ordinanza è desumibile dalla comunicazione di avvio del procedimento, espressamente richiamata nelle premesse del provvedimento impugnato".

Con memoria parte ricorrente ha replicato alla suindicata eccezione in rito rappresentando in sintesi come il terreno in questione non sarebbe facilmente raggiungibile e di aver acquistato il terreno contiguo soltanto due mesi prima l'avvenuta segnalazione.

Anche la difesa comunale ha depositato memoria di replica

Alla pubblica udienza di smaltimento del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità dell'ordinanza con cui il Comune -OMISSIS- ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 ha ordinato ai ricorrenti quali nudo proprietario ed usufruttuario la rimozione dei rifiuti nel terreno sito in -OMISSIS-.

Lamentano i ricorrenti, con unico motivo di gravame, il difetto di motivazione dell'ordinanza gravata in ordine alla colpa del proprietario, come invece richiesto inderogabilmente dal citato art. 192 Codice Ambiente.

2.- Può prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale essendo il ricorso infondato nel merito.

3.- Posto che la responsabilità del proprietario per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti postuli l'accertamento

di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o da posizione (*ex plurimis* Consiglio di Stato sez. IV, 26 agosto 2024, n.7236; Id. sez. V, 8 luglio 2019, -OMISSIS-781, id. 28 maggio 2019, n. 3518) trascura parte ricorrente che per giurisprudenza pacifica la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e protezione dell'area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti (*ex multis* Consiglio di Stato sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885; T.A.R. Toscana sez. II, 29 novembre 2021, n. 1579; Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518; Id., sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3430; Id. 12 aprile 2018, n. 2195; Id. 25 luglio 2017, n. 3672; Id., sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089).

Anche l'adito Tribunale Amministrativo di recente ha affermato che la responsabilità è ravvisabile anche nell'omissione di quei doverosi controlli che potrebbero distogliere o impedire terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma, tra cui quelle di deposito incontrollato e di abbandono (T.A.R. Veneto sez. II, 19 novembre 2020, n. 1087; vedi anche Id. sez. IV, 18/09/2024, n. 2196).

L'accertamento della responsabilità va effettuato in contraddittorio - come avvenuto nella fattispecie - e può essere fondato anche su ragionevoli presunzioni (*ex multis* Consiglio di Stato sez. V, 8 luglio 2019, -OMISSIS-781) o condivisibili massime d'esperienza (T.A.R. Campania Napoli sez. V, 13 dicembre 2019, n. 5938).

4.- Ciò premesso, dall'istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale emerge come i ricorrenti si siano completamente disinteressati della custodia del terreno, come emerge dalla stessa dichiarazione rilasciata dal proprietario nel corso del sopralluogo con la quale -OMISSIS- ha dichiarato "di non venire mai in quell'area". I ricorrenti non hanno dunque provveduto alla periodica ispezione del luogo né all'apposizione di cartelli intimanti il divieto di scarico né tantomeno alla recinzione del fondo, favorendo senza dubbio lo sversamento incontrollato di rifiuti.

In secondo luogo anche le difficoltà di raggiungimento del terreno evidenziate da parte ricorrente -ove in ipotesi rilevanti - non trovano conferma nella documentazione depositata, laddove esso risulta comunque raggiungibile attraverso una strada privata interpodereale che lambisce la loro proprietà.

L'ordinanza sindacale, previa osservanza delle garanzie partecipative prescritte, ha dunque fatto correttamente riferimento alle risultanze istruttorie ed applicato in punto di diritto la richiamata giurisprudenza formatasi in "subiecta materia" in merito alla colpa del proprietario per fatto omissivo, desumendosi la motivazione "per relationem" dalla comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto della scelta effettuata dai ricorrenti di non presentare memorie e/o documenti ai sensi dell'art. 10 L.241/90.

La conoscenza della presenza da tempo di rifiuti esigeva l'attivazione dei proprietari per la bonifica o quantomeno per la protezione dell'area mediante recinzione, apposizione di cartelli o altri comportamenti idonei, a nulla rilevando l'acquisto del terreno contiguo soltanto poco tempo prima l'emanazione dell'ordinanza, circostanza semmai aggravante e non esimente.

5.- Alla luce delle suesposte argomentazioni tutte le censure dedotte risultano prive di pregio ed il ricorso infondato, si che deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del Comune -OMISSIS-, in misura di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)